

## Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

### CHI

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas
- ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali
- ✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco
- ✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato)
- ✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
- ✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
- ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
- ✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
- ✓ imprese addette all'armamento ferroviario
- ✓ imprese industriali degli enti pubblici (escluso totale capitale pubblico)
- ✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini
- ✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, (escluso lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione)

### COME

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23/2/20 al 31/08/20 e per una durata massima di 9 settimane, causale "COVID-19 nazionale"

L'azienda non deve fornire prove in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento all'imprenditore o ai lavoratori

L'azienda non dovrà allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari

L'azienda può chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se ha già presentato una domanda o ha in corso un'autorizzazione con un'altra causale

Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

### FACILITAZIONI

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale

Non si tiene conto dei seguenti limiti: ▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile; ▪ limite dei 24/30 mesi nel quinquennio mobile; ▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili

I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda al 23/2/20

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa

### MODALITA' DI EROGAZIONE

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIMEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.